

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2021

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

N° 1XXXXXXXXXX

In conformità al Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16.

Preso atto che il CONSORZIO DI DIFESA sottoindicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alla copertura assicurativa in forma collettiva,

delle produzioni agricole

comprese nel Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) di cui all'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche, relative alle Province di competenza, fra le parti indicate e precisamente:

Società

CATTOLICA ASSICURAZIONI – Soc. Coop.

Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona

Contraente

Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole della Provincia di xxxxxxxx

INDIRIZZO

c.f./p.i.

si stipula la presente Polizza Collettiva.

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it

La Società e il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2021 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PAI (Piano Assicurativo Individuale) (Art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015).

La presente POLIZZA COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del xx/xx/2021.

Scadenza alle ore 12.00 del 10 novembre 2021.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 Condizioni di assicurazione;
- 2) Appendice 1 Condizioni particolari;
- 3) Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il Contraente;
- 4) Appendice 3 Tariffa;
- 5) Appendice 4 Regolamento I.V.A.S.S. 41;
- 6) Appendice 5 Informativa in materia di protezione dei dati personali.

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2021.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

ALLEGATO 1
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
(vedi Allegato specifico che forma parte integrante della Polizza Collettiva)

APPENDICE 1

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Riduzione dall'origine

A parziale deroga del disposto dell'art. 7 "*Riduzione del prodotto assicurato e del premio*" - delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente alla proposta assicurativa Erre 2 ed Erre 3 e per le sole specie medio tardive di frutta (*), sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le sotto indicate date, la riduzione sarà considerata efficace sin dall'inizio della garanzia, anche se il prodotto è già stato colpito dalle avversità assicurate, ma non è stata ancora effettuata la perizia.

ore 12.00 del 27/05/2021 per drupacee;

ore 12.00 del 03/06/2021 per pomacee, actinidia e cachi;

ore 12.00 del 03/06/2021 per l'Uva da vino e da tavola;

Non sono concesse riduzioni per specie precoci, varietà precoci e per il prodotto albicocche.

Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o PEC – motivandolo - da parte della Società all'assicurato ed al Contraente entro e non oltre il 11 giugno 2021.

(*)

- Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di Mele e tutte le varietà di Pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William;
- Per varietà medio tardive di drupacee si intendono:
 - tutte le varietà di Pesche e Nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven;
 - tutte le varietà di Susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro;

Art. 2 - Dati agrometeorologici

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 13 "*Dati Agrometeorologici*" è equiparata ad "istituti od enti pubblici" la Società Radar Meteo. Pertanto la Società si avvarrà dei dati messi a disposizione da detta Società.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2021.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 2

ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

Tra la Società e il Contraente si pattuisce quanto segue:

1) NOTIFICA CERTIFICATI

La notifica dei certificati avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente, fino ai termini previsti dal PGRA.

2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

I prezzi di mercato sono quelli definiti dalla Compagnia.

3) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE IN APPLICAZIONE ALLA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA

A) I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte, conformemente a quanto indicato nel PAI (Piano Assicurativo Individuale). Dovranno essere indicati valore assicurato, tasso di assicurazione applicato dalla Società, premio complessivo, franchigia, soglia, in applicazione a quanto disposto dal PGRA 2021, dovranno inoltre riportare la presenza di certificati integrativi non agevolati, qualora esistenti, che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso.

Inoltre, i certificati di assicurazione per ciascuna partita assicurata riporteranno: i dati catastali, le quantità assicurate in quintali (un quintale corrisponde 0,1 tonnellate) per ettaro e complessivi assicurati, l'indicazione della varietà e relativo codice. Per le specie arboree andrà specificato altresì il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice.

I certificati saranno firmati dal socio e dall'Agente della Società, in quattro esemplari.

Tutte le copie saranno consegnate al Contraente per la necessaria convalida. Le quattro copie convalidate dal Contraente sono così destinate: una al Contraente e tre per l'Agenzia (una per l'Assicurato, una per l'Agenzia e una da inoltrare alla Direzione della Società correttamente perfezionata).

B) La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'assicurato sia autografa.

C) L'Agente rilascerà al socio ricevuta contenente l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Direzione della Società ed al Contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 20 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

E) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente.

F) Il Contraente provvede ad informare la Direzione della Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 30 giorni dalla data di notifica; oltre tale data i contratti saranno considerati, a tutti gli effetti, convalidati.

L'assicurazione relativa ai certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine come previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

G) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del socio, verrà restituita all'assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

H) Al termine della Campagna, l'ammontare del premio di polizza verrà determinato nell'Appendice di regolazione del premio dove saranno riportati tutti i certificati emessi (e relative eventuali riduzioni dei valori assicurati) con l'indicazione dell'assicurato (comprensivo del relativo cod. CUA), il prodotto garantito, il comune di ubicazione del rischio, la soglia, il valore assicurato, il tasso di premio e il premio.

4) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Con riferimento all'art. 1 dell'Appendice 1 'Condizioni Particolari' le domande di riduzione dall'origine devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 3 della presente Appendice.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

5) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ASSICURATE IN GARANZIA

Ai sensi dell'art. 9 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da avversità in garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto sotto indicato al punto A.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite dall'avversità anterischio del che ha provocato danni lievi. L'assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo, nel caso in cui si verificano sinistri indennizzabili successivi alla decorrenza della garanzia.

L'assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando: "trattasi di danno anterischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti i sinistri in garanzia, sia per quello in anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del Cod. Civ. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave)

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopra indicati il premio è dovuto per intero.

6) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

In relazione ai certificati emessi in applicazione alla presente Polizza Collettiva, il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi e ai sovrappremi convenuti, alle riduzioni e secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa al **19/11/2021 sul conto corrente della Ubi Banca Agenzia di Verona – Via Galvani, 7 cap 37138 - Coordinate IBAN IT63C031111170600000011197**

intestato alla Società Cattolica di Assicurazione l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. In caso di ritardi nel pagamento dei premi, oltre i 15 giorni rispetto alla data sopra esposta, spettano alla Società gli interessi di mora.

7) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Entro il **26/11/2021** la Società comunicherà al Contraente l'elenco dei soci aderenti aventi diritto al risarcimento ed i relativi importi.

La Società provvederà, verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, anche in nome e per conto delle eventuali Coassicuratrici, al pagamento dei risarcimenti direttamente al socio avente diritto a partire dal **16/12/2021** ed entro e non oltre 15 giorni da detta data.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

8) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnalerà entro il 10/12/2021 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci. Fermo restando il pagamento del premio da parte del Contraente, in caso di morosità, la Società depositerà su richiesta del Contraente, direttamente allo stesso, l'intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

9) PERIZIA D'APPELLO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 21 "Modalità della perizia d'appello", delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del "terzo perito", di seguito sono indicati i nominativi concordati tra le parti, che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di "terzo perito" e di perito di parte in sostituzione di quello mancante:

FRUTTA E UVA

Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi, 132	86100	Campobasso (CB)
Tota	P.A.	Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Virgili	Geom.	Enrico	Via Parigi, 30	46047	Porto Mantovano (MN)
Toschi	P.A.	Aurelio	Via Lombardia 346	47523	Cesena (FC)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)

CEREALI E SOIA

Alibrandi	Dott.	Gianantonio	Via Palazzina 8/A	26020	S. Bassano (CR)
Taino	Geom.	Gianpietro	Via Marconi	26013	Crema (CR)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)

TABACCO

Bellincacci	Dott.	Luca	Via dei Filosofi	06049	Spoleto (PG)
Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)
Tota	P.A.	Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Moretti	Dott.	Giancarlo	Via Tiziano 25	36031	Dueville (VI)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)

10) INVIO BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile di squadra dei periti rilevatori trasmetterà con cadenza settimanale al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2021.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 3

TARIFFA

Elenco tassi: i tassi, concordati tra le parti, sono stati trasmessi in formato elettronico.

I tassi sopra esposti potrebbero essere suscettibili di variazioni in diminuzione, in virtù della presenza di elementi condizionanti la portata del rischio.

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 "Franchigia – limite di indennizzo" punto 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti sul tasso intero (senza soglia) con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 15%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 20%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 30%, sconto del 40% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 20%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 30%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 20% a franchigia 30%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 20%

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tasso intero (senza soglia) sono applicabili solamente ai singoli certificati, riportanti il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di difesa attiva quali reti antigrandine e/o impianti antibrina.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, come previsto all'art. 29 – *Operatività della garanzia* - delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il tasso intero (senza soglia) relativo all'avversità Grandine viene ridotto, con l'arrotondamento al secondo decimale dell'80%.

GARANZIA GELO BRINA

In caso di presenza di impianto di protezione antibrina con sistema di irrigazione la tariffa della garanzia gelo viene ridotta del 30%.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2021.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 4

REGOLAMENTO I.V.A.S.S. N°41 del 02/08/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) e Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) di cui al predetto regolamento;
- le Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli intermediari della Società, ai soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il XX/XX/2021.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 5

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Contraente prende atto che:

l'Intermediario presso il quale verranno emessi i singoli certificati di assicurazione potrà avere il ruolo di Contitolare di trattamento ovvero quello di Titolare Autonomo. I due modelli di informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verranno consegnati all'aderente, a seconda dell'inquadramento privacy prescelto dall'Intermediario.

Si allegano alla presente Polizza Collettiva:

- Informativa Contitolarità Danni collettiva Rischi Atmosferici;
- Informativa Titolarità Autonoma Danni collettiva Rischi Atmosferici".

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il **XX/XX/2021**.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
